PARCO REGIONALE DEI COLLI EUGANEI

Deliberazione del Comitato Esecutivo

n. 142 del 10/12/2013

OGGETTO: Art. 3 bis L.R. 38/89 – Individuazione dei siti idonei ai fini dello spostamento degli apparati per le radio telecomunicazioni esistenti nell'ambito del territorio del Parco regionale dei Colli Euganei.

Seduta del 10/12/2013, ore 13,15, presso sede Cà Mori - Rana Ca' Mori 8 - Este

Presidente ·	Giovanni	BIASETTO	presente
Membri:	Simone Antonella Luca Massimo Lucio Paolo	BORILE BUSON CALLEGARO CAMPAGNOLO TREVISAN TRENTIN	assente assente presente assente presente presente
Direttore	Michele	GALLO	presente

Svolge le funzioni di Segretario Paolo Trentin- componente del C.E.

IL COMITATO ESECUTIVO

VISTO l'art. 19 delle norme attuative del Piano Ambientale che recita:

Articolo 19 - Attività ed impianti incompatibili o ad alto impatto ambientale

- 1. (P) Sono incompatibili con le finalità del Parco le seguenti attività cd impianti:
 - a) le attività ed impianti estrattivi fatto salvo quanto consentito dall'art. 20 commi 7, 8,10 e dalla L.R. 10.10.1989 n. 40:
 - b) le installazioni di impianti per l'emittenza radiotelevisiva, salva la rilocalizzazione di cui al comma 3 seguente;
 - c) gli impianti produttivi ad alto impatto ambientale, quali le cementerie;
 - d) gli allevamenti zootecnici intensivi, ai sensi dell'art. 6 della L.R. 05.03.1985 n. 24, come definiti dalla D.G.R. nº 7949/89;
 - e) altri impianti o infrastrutture ad alto rischio ambientale, quali gli elettrodotti, le discariche, e le attività di rottamazione.
- (...) 5.(P) Per quanto concerne gli impianti per le radiotelecomunicazioni legittimamente esistenti, la loro permanenza è di norma ammessa negli attuali siti in via transitoria e con modalità e scadenze da concordare con gli enti competenti e gli operatori concessionari. Il progetto antenne, compatibilmente con il mantenimento delle funzionalità operative, definisce i tempi e i modi per la loro rilocalizzazione nelle aree appositamente indicate, nelle parti sommitali del Monte Venda, del Monte Grande e del Monte Gallo o in altri alti da esso individuati. Nei siti citati devono essere realizzate, anche con la partecipazione dell'Ente e con le specificazioni del Progetto Antenne, attrezzature unitariamente progettate per limitarne l'impatto ambientale, in modo da ospitare tutti gli impianti legittimati all'installazione. A tal fine l'Ente può promuovere la costituzione di apposite strutture tecniche e operative, ovvero la partecipazione in società con altri soggetti pubblici e privati, ai sensi dell'articolo 16 della legge istitutiva. La rilocalizzazione degli impianti esistenti nelle vette di cui sopra è subordinata, alla stipula di convenzioni che impegnino alla realizzazione del recupero ambientale delle 'aree da dismettere, con interventi di smontaggio e rimozione delle attrezzature e restituzione naturalistica, a carico dei concessionari. Nelle aree da dismettere sono vietati gli interventi non strettamente finalizzati alla manutenzione ordinaria degli impianti esistenti e alla

conservazione o al recupero naturalistico, nonché la sosta di persone ed ammali, entro perimetri da segnalarsi con modalità, specificate nell'apposito regolamento o nel Progetto Antenne. (...)

VISTO l'art. 3 bis della L.R. 10 ottobre 1989 n. 38, come modificato dalla L.R. 3 dicembre 2012, n. 46, il quale prevede che "Al fine di tutelare la popolazione dai rischi derivanti dalla salute umana dall'esposizione ai campi elettromagnetici, è consentito- in via transitoria fino all'approvazione del Progetto antenne - lo spostamento degli apparati per le radio telecomunicazioni esistenti nell'ambito del territorio del Parco regionale dei Colli Euganei, con contestuale rimozione delle strutture dismesse, recupero naturalistico ambientale delle aree interessate e ricollocazione degli apparati su strutture tecniche, che producano minori emissioni, appositamente individuate o realizzate dall'Ente Parco dei Colli Euganei, anche con la partecipazione di altri soggetti, pubblici e privati, previa sottoscrizione di specifici protocolli d'intesa tra la Regione del Veneto, l'Ente Parco dei Colli Euganei e i comuni territorialmente competenti, che individuano preliminarmente i siti idonei";

RITENUTO OPPORTUNO procedere ai sensi dell'art. 3 bis sopra citato all'individuazione preliminare dei seguenti siti ai fini di avviare le dovute procedure:

Sito	Territorio comunale
Monte Ventolone	Arquà Petrarca
Monte della Madonna	Comune di Teolo – Comune di Rovolon
Monte Grande	Comune di Teolo
Monte Gallo	Comune di Cinto – Comune di Galzignano
Passo Roccolo	Comune di Galzignano Terme

VISTA l'allegata documentazione fotografica esplicativa degli insediamenti su cui intervenire;

RILEVATO di riconoscere il Presidente del Parco quale organo competente alla sottoscrizione dei protocolli d'intesa e il Comitato esecutivo quale organo competente per l'approvazione delle convenzioni e/o accordi;

VISTO lo schema di deliberazione di Consiglio allegato alla presente deliberazione;

ACQUISITI i pareri di cui all'art. 53, comma 3, del Regolamento;

ACQUISITO il parere favorevole del Direttore;

CON VOTI unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

1. di approvare, per le motivazioni esposte in premessa e qui di seguito inteso come riportate, lo schema di deliberazione di Consiglio di cui all'allegato A) e la relativa documentazione fotografica;

2. di dare atto che il presente provvedimento non è soggetto a controllo in quanto proposta al Consiglio.

IL SEGRETARIO

Paolo Trentin

IL PRESIDENTE

GiovannilBiasetto.